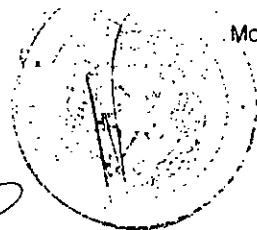


**DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**

N. 266/R



Mod. 2

Corte dei Conti

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	dott.	Francesco	SERNIA
Presidenti di Sezione:	dott.	Tullio	LAZZARO
	dott.	Danilo	DELFINI
Consiglieri:	prof.	Manin	CARABBA
	dott.	Mario	GORI
	dott.	Felice	SERINO
	dott.	Mario	SANCETTA
	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Nicola	MASTROPASQUA
	dott.	Camillo	LONGONI
	prof.	Benito	CARUSO
	dott.	Davide	MORGANTE
	dott.	Antonio	GALIANI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Luigi	POLITO
	dott.	Claudio	IAFOLLA
	dott.	Michele	GRASSO
	prof.	Angelo	BUSCEMA
	dott.	Maria	SANTORO
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Gaetano	RUSSO
	dott.	Gabriele	AURISICCHIO
	dott.	Giuseppe	GUARINO
Referendari:	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Giovanni	COPPOLA
	dott.	Marco	PIERONI
	prof.	Romeo	PALMA
	dott.	Daniela	ACANFORA
ha pronunciato la seguente	dott.	Cristiana	RONDONI

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

uditi nella pubblica udienza del 24 giugno 1999 il relatore, Presidente di Sezione Manin CARABBA, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Vincenzo APICELLA;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e dal d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998);

vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998;

vista la legge 3 novembre 1998, n. 384, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1998;

vista la legge 17 maggio 1999, n. 144.

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998, per il conto del bilancio e i conti ad esso allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica il giorno 31 maggio 1999 e, per il conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il giorno 16 giugno 1999.

Con note del 14 giugno 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche ai consuntivi dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni e le attività culturali.

Con nota del 22 giugno 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha comunicato l'ammontare per amministrazione dei residui passivi riaccertati a seguito dell'applicazione dell'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Con nota del 23 giugno 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(-) 10.026.394.268.523	(-) 18.369.413.979.664
Saldo netto da finanziare	(-) 84.318.510.703.773	(-) 75.335.221.565.430
Indebitamento netto	(-) 48.156.637.755.581	(-) 40.375.787.970.305
Ricorso al mercato	(-) 414.717.861.442.573	(-) 402.053.904.829.710
Avanzo primario	(+) 86.566.188.974.321	(+) 95.084.532.198.835
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(+) 6.578.468.745.539	(+) 19.242.425.358.402

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'

Attività finanziarie	831.996.506.531.422
Crediti e partecipazioni	173.735.458.137.428
Beni patrimoniali	118.847.532.872.369
Totale	1.124.579.497.541.219

PASSIVITA'

Passività finanziarie	1.156.506.036.542.566
Passività patrimoniali	1.936.907.803.612.768
Totale	3.093.413.840.155.334
Eccedenza passiva al 31 dicembre 1998	1.968.834.342.614.115

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, conferma le richieste recate dalla memoria scritta del 18 giugno 1999 e dall'atto aggiuntivo depositato il 22 giugno 1999, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto formulato negli atti sopra citati e nell'annessa relazione, redatta ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi dell'articolo 39, 1° e 2° comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

Per il bilancio,

- quanto all'entrata:

ai preventivi riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti;

- quanto alla spesa:

a verificare che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute da parte delle amministrazioni e dei competenti uffici centrali di bilancio e ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e della esistenza della obbligazione giuridica che è connessa alla iscrizione della somma nelle scritture contabili. E' stata verificata la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto finale e accertato che i dati recati dai conti allegati corrispondono ai prospetti riassuntivi prodotti dagli uffici centrali di bilancio.

Per il patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, effettuate anche su documenti forniti dall'amministrazione, accertando la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali nel senso della corrispondenza con la documentazione giustificativa di base dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto accertate: la certificazione di base relativa ad ogni iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale connesse alla gestione del bilancio e relative iscrizioni nel conto del bilancio (art. 22, comma 3 della legge n. 468 del 1978); le modalità di concreto aggiornamento dei valori iscritti nelle singole partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali (art. 268 R.C.G.S.); la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organismi ed organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle situazioni patrimoniali degli stessi; le modalità di determinazione dei valori di consistenza dei beni immobili nonché di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio - che integra ai sensi dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978 il conto del bilancio nell'ambito del rendiconto generale dello Stato - con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dai competenti uffici centrali di bilancio.

La Corte rileva quanto segue:

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

1) Il riscontro delle risultanze concernenti le entrate è stato quest'anno eseguito, per la prima volta, compiutamente per tutti i capitoli, avendo le Amministrazioni trasmesso tutti i conti periodici nella versione definitiva.

Il consuntivo entrate relativo all'esercizio finanziario 1998 riproduce la nuova ripartizione delle poste contabili per unità previsionali di base, per capitolo ed articolo, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di riforma. Per contro sono pervenuti, dalle Amministrazioni controllate, i conti periodici bimestrali e quelli annuali riassuntivi, nella versione definitiva, aggregati per capi e capitoli.

Pertanto l'esame delle poste di entrata del rendiconto generale, anche per l'esercizio in esame, non può non essere effettuata sulla base del tradizionale riscontro di corrispondenza contabile per capi e capitoli. A tale riguardo, si ritiene utile evidenziare la disomogeneità delle due rendicontazioni che comporta, da un lato, obiettivi problemi di comparazione dei dati e, dall'altro, ambiguità di interpretazione dei dati stessi. Le osservazioni formulate in sede di parifica dell'esercizio finanziario 1997, concernenti i differenti raggruppamenti dei capitoli negli aggregati di bilancio, hanno portato a parziali correttivi, non ancora, però, del tutto sufficienti a dare compiuta attuazione alla riforma introdotta nella struttura del bilancio dalla legge n. 94 del 1997.

2) Sulla base delle verifiche di conformità - agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art.39 del TU delle leggi sulla Corte dei conti - è stato elaborato l'allegato A che dà conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi relativamente agli importi da versare e da riscuotere. Le discordanze sono molto più contenute di quelle degli scorsi anni (11 capitoli rispetto ai 159 del consuntivo 1997) e sono per lo più l'effetto delle variazioni che alle

corrispondenti voci dei conti periodici (benché nella versione definitiva) vengono successivamente apportate circa gli importi da iscrivere a consuntivo, per una serie di motivi illustrati già anni addietro dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Nessuna illustrazione è comunque pervenuta dei passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze esposte in quelle finali.

3) Vere e proprie anomalie, anche quest'anno riscontrate, benché in numero ormai esiguo (tre rispetto ai sei del rendiconto 1997) e per importi limitati (per meno 15 milioni nel complesso), sono quelle relative alla presenza di residui attivi di valore negativo (All. B), anomalie sulle quali può rinviarsi alle considerazioni formulate nella relazione precedente, per motivare il diniego del riconoscimento di regolarità alle partite relative.

4) Sulla base delle verifiche di conformità — sempre agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti — si dà conto nell'allegato C dell'esito del confronto, per capitoli, tra le previsioni di bilancio definitive e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere. Occorre, a tal proposito, anche quest'anno ribadire come la sommaria Nota preliminare che correda il rendiconto non appaia sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, dettato dall'art. 24 della legge 14 agosto 1862, n. 800, richiamato dall'art. 36 del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, 12 luglio 1934, n. 1214. In senso opposto, deve di nuovo osservarsi come la notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli privi di previsione, e cioè per memoria, o comunque sistematicamente sottostimati, fa mancare un termine di raffronto che di norma sembra possibile stabilire secondo ragionevoli stime tratte anche dalle serie storiche, per valutare i risultati conseguiti ed individuare le cause per le quali essi apparissero inferiori alle stime, contribuendo così eventualmente ad ogni opportuno aggiustamento di queste ultime in futuro, a tutto vantaggio della maggiore significatività del bilancio preventivo.

5) Il riscontro contabile effettuato ha permesso di predisporre altresì le tabelle esemplificative D1 e D2 nelle quali vengono illustrate due diverse tipologie di disomogeneità di rendicontazione tra il conto consuntivo ed i conti periodici definitivi di cui si è detto.

5.1) La prima riguarda il caso in cui un singolo capitolo viene suddiviso su più unità previsionali di base, con la conseguente ripartizione degli articoli di cui lo stesso si compone. Nel conto consuntivo gli importi relativi ai capitoli sono ripartiti nelle competenti u.p.b., mentre nel conto periodico definitivo l'importo relativo al capitolo viene indicato nella sua globalità con riferimento al solo capo. Tale modalità compilativa comporta l'impossibilità di distinguere, nell'ambito di ogni capitolo, la quota parte attribuita alla corrispondente unità previsionale. Come risulta evidente dalla tabella D/1, i capitoli del Ministero delle Finanze, raggruppati nello stato di previsione per determinate u.p.b., sono gestiti, in relazione all'articolazione, da u.p.b. diverse, o addirittura, come nel caso del capitolo 1205, da centri di responsabilità diversi.

5.2) Una seconda considerazione derivante dall'analisi dettagliata svolta è quella concernente la situazione di 12 capitoli che, pur essendo stati inseriti nel bilancio di previsione dell'entrata in determinate unità previsionale di base, vengono riportati nei conti periodici definitivi in capi corrispondenti ad amministrazioni diverse. In particolare, come risulta dall'allegato D/2, 10 capitoli, gestiti da sei Amministrazioni diverse, sono compresi nel conto periodico definitivo del Capo X- Ministero del Tesoro. Ciò comporta che la gestione delle entrate effettuata nel corso dell'esercizio finanziario da una unità previsionale di base facente capo ad una amministrazione

viene rendicontata da altra amministrazione, con evidente discontinuità tra la fase della previsione e quella successiva dell'accertamento.

6) Dal raffronto delle risultanze con le previsioni emerge pure, in particolare, il permanere immutato del criterio che, non comprendendo nella previsione del cap. 1203, relativo all'Imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente alle somme dovute alla Unione Europea a titolo di risorse proprie, ed imputando invece al medesimo capitolo —correttamente— l'intero gettito accertato, fa figurare una maggiore entrata, rispetto alle previsioni, di importo più elevato di quello effettivo: quest'ultimo infatti va cifrato in soli 4.703 miliardi, in luogo dei 13.203 risultanti dal rendiconto, con una differenza di 8.500 miliardi pari all'importo iscritto in previsione al diverso cap. 3985. A tal proposito va, però, rilevato che l'anomalia non si ripeterà per il bilancio 1999, in quanto si è finalmente provveduto ad eliminare il cap.3985 dalle previsioni di entrata e dallo stesso quadro di classificazione delle entrate redatto dalla RGS.

7) In ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che queste ultime si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di 54.361 miliardi come da apposito allegato al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le Regioni, per i quali non è stato chiarito se ricomprendano importi che, in applicazione dell'art. 54 comma 16 della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, reiscritti nella competenza degli esercizi terminali. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò, per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione della predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati. Per tali motivi, non ci si può pronunciare sulla regolarità delle risultanze dei residui da versare.

8) Ancora in tema di residui, con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, il rendiconto appare nuovamente non conforme all'art.145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, quale riportato nei riassunti generali cui il consuntivo va raffrontato, perché aggiunge ad esse anche quelle riscosse in precedenti esercizi e rimaste da versare all'inizio dell'anno. Il reale importo delle "somme riscosse" (così denominate nel consuntivo) risulta infatti pari nel totale, per le entrate finali, a 626.487 miliardi, con una differenza in meno di circa 50 mila miliardi (49.911) rispetto a quello esposto.

9) La nota preliminare al consuntivo dell'entrata, di cui si è già detto in generale, continua ad esporre le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (170.419 miliardi circa), e non in quelle (154.134 miliardi) determinate a seguito di successivi riaccertamenti (corrispondenti, per la competenza, alle variazioni alle previsioni iniziali, evidenziate invece nella Nota per descrivere il passaggio a quelle definitive, cui i dati della gestione vengono contrapposti), ed apparendo quindi poco significativa, in quanto le differenze esposte hanno un significato non più che matematico, e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo, riportati separatamente nel seguito, poiché questi ultimi scontano i riaccertamenti suddetti.

10) Per tali riaccertamenti, pur mancandone l'apposita evidenziazione, ne viene, per la prima volta, nella nota preliminare, presentata una sia pur sommaria illustrazione, in adempimento

all'obbligo di legge sopra ricordato. A differenza dagli anni precedenti, inoltre, nel 1998 i riaccertamenti presentano un saldo negativo, e di una certa consistenza (-28.877 miliardi). La spiegazione che viene data nella Nota del calo della consistenza delle somme rimaste da riscuotere, in controtendenza rispetto all'andamento crescente che aveva caratterizzato il periodo precedente, viene indicata nelle riduzioni già operate negli anni pregressi in relazione alla definizione di pendenze e controversie tributarie (per circa 39.787 miliardi) ed alla non realistica partita creditoria connessa all'iscrizione a ruolo del secondo Ufficio IVA di Napoli (miliardi 67.260), nonché nelle riduzioni di 24.822 miliardi evidenziate nell'allegato 24 al consuntivo e conseguenti ad una valutazione, in verità piuttosto sommaria, del grado di esigibilità dei crediti tributari. Va a tal proposito osservato che la riduzione sulle somme rimaste da riscuotere ai sensi dell'art.268 del regolamento di contabilità generale è stata nel rendiconto 1998 quasi doppia (16,2%) di quella del rendiconto 1997 (8,6%), ma tuttora insufficiente se si tiene conto della modestia dei ridimensionamenti operati — a fronte di un grado di riscuotibilità dei residui che supera di poco l'8% — con riguardo sia alle somme riconosciute come assolutamente inesigibili (293 miliardi in tutto, di cui 107 miliardi attinenti all'IVA, i cui resti, peraltro, ammontavano, prima della riduzione, ad oltre 32 mila miliardi), sia a quelle riconosciuti di dubbia e difficile esazione (185 miliardi in tutto, di cui meno di 396 milioni per l'IRPEF, meno di 16 milioni per l'ILOR e zero per l'IRPEG). Nonostante i maggiori elementi di realismo che sono stati introdotti rispetto ai passati esercizi finanziari, la classificazione dei residui da riscuotere contenuta nell'allegato 24 al rendiconto appare, pertanto, anche per il 1998 manifestamente priva di attendibilità.

11) Quanto alle correzioni apportate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a due capitoli del consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, si ritiene di non poter pervenire alla dichiarazione di regolarità, atteso che il ritardo nella presentazione di tali correzioni, è tale da non consentire di procedere alle relative verifiche sui dati in precedenza presentati alla Corte.

12) Per le eccedenze verificatesi di cui all'All. F, rispetto alle previsioni definitive di competenza e di elevato importo rispetto alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1998 (5.878 miliardi per unità previsionali di base), nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità della gestione dei capitoli interessati.

13) I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'appendice alla decisione, non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè i decreti stessi sono pervenuti tardivamente o non sono ancora pervenuti alla Corte, o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo; la tempestiva presentazione alla Corte, ai fini del controllo ex art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, costituisce un presupposto dell'esame in sede di controllo e ai fini della dimostrazione delle somme iscritte in rendiconto; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

14) Quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

15) Anche con riferimento ai pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, si sono rilevate discrasie tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture finanziarie e contabili degli uffici periferici dei predetti Ministeri.

16) In ordine ai pagamenti a favore delle pensioni di Stato si rileva la discrasia tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato e le scritture finanziarie e contabili del Centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici di Latina.

17) Quanto all'unità previsionale di base 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - del Ministero dei trasporti e della navigazione, limitatamente ai capitoli 7287, 7288 e 7289 e all'unità previsionale di base 7.2.2.1 - Fondo speciale - del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9001), comportanti spese relative ad apporti al capitale sociale delle FF.S. spa per un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello, nonché per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza, si sospende il giudizio in conseguenza della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 81, comma 4 della Costituzione, con ordinanza n. 1/99 depositata il 15 aprile 1999, in relazione all'art. 1, commi 3 e 4 e all'art. 3, commi 1 e 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

1) Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - perchè non sono state inviate alla Corte le contabilità relative ai versamenti in tesoreria e per difficoltà di ricostruzione dell'iter formativo delle cifre esposte nella gestione di tesoreria che integra quella di bilancio - la corrispondenza dei dati esposti nei singoli conti correnti di tesoreria e nelle singole poste relative ai crediti e ai debiti di tesoreria con le singole ordinazioni di tali operazioni. Inoltre l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1998.

2) Per alcuni titoli di pagamento smarriti disposti per trasferimento fondi relativi al passaggio delle disponibilità residue sui conti correnti al 31/12/1998 alla Banca d'Italia in relazione all'affidamento alla stessa del servizio di Tesoreria centrale dello Stato per il successivo riaccreditamento sui conti di appartenenza, non risultano adottate le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

3) L'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi del conto del bilancio si riflette sull'importo complessivo dei residui attivi iscritti nel conto del patrimonio.

4) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993; pertanto, su tali partite non può procedersi alla connessa dichiarazione di regolarità.

5) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e agenti contabili dello Stato dipendenti da diversi Ministeri derivanti da condanne della Corte, deve ripetersi quanto già

rilevato per gli esercizi finanziari precedenti a partire dal 1994: non è stato possibile accertare la concordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; i competenti uffici centrali di bilancio non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per alcuni residui attivi, la concordanza tra i dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio. Per tali partite non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

6) In ordine alle rilevate discordanze dei dati riferiti alla consistenza dei beni immobili riportati nel conto rispetto a quelli indicati nel riepilogo generale degli inventari trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, si osserva che tale discrasia, nell'esposizione di dati riferiti alle medesime unità immobiliari, non consente di avere un quadro chiaro dei valori della consistenza complessiva dei beni immobili dello Stato; per le partite relative alla consistenza dei beni immobili non può quindi essere dichiarata la regolarità.

7) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), sono tuttora in corso le procedure previste dal d.lgs. n. 143 del 26 febbraio 1994 e legge 30 aprile 1999, n. 136 per l'individuazione dei beni patrimoniali di pertinenza del subentrante Ente pubblico economico. Conseguentemente, nella pronuncia di regolarità viene espressamente evidenziata la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle predette procedure di passaggio.

8) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda delle FF.SS. alle Ferrovie dello Stato S.p.a., con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; anche di essa viene data espressa menzione nella pronuncia di regolarità.

9) Per la gestione dei magazzini militari, dagli elementi pervenuti emergono discordanze fra le consistenze esposte nei suddetti riepiloghi e quelle dei magazzini nella categoria V del conto del patrimonio, non essendo stati forniti i dati necessari a ricostruirne contabilmente il raccordo, attesa anche la parzialità dei beni rientranti nella categoria stessa rispetto alla pluralità delle categorie di appartenenza dei beni rientranti nella consistenza dei magazzini ed in considerazione dei ritardi nelle procedure di contabilizzazione per i magazzini stessi.

In conformità con le richieste del Pubblico Ministero,